

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini e delle vigenti leggi in materia di pari opportunità, nonché delle Direttive dell'Unione Europea, viene istituita la Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è organismo permanente comunale ed ha la finalità di fornire indirizzi, formulare proposte e dare impulso all'attività comunale in ordine a misure, progetti e interventi specificamente rivolti alla realizzazione di condizioni di parità tra donne e uomini, alla rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, e alla promozione di una cultura di pari condizione a partire dalla famiglia e dalla scuola.
3. La commissione intende inoltre contribuire alla valorizzazione delle differenze di genere e all'affermazione dei principi dell'integrazione di genere nelle politiche amministrative e istituzionali del comune.
4. La Commissione, di propria iniziativa o quando ne sia richiesta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere obbligatorio sugli atti di competenza; il parere è obbligatorio quando provvedimenti, programmi ed iniziative comunali abbiano rilevanza sulle condizioni di parità di genere. La commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni.

ARTICOLO 2

COMPITI

1. Alla commissione sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità;
 - b) formulare e/o concorrere alla realizzazione di progetti volti a consentire o espandere l'accesso delle donne al mondo del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile;
 - c) promuovere indagini, incontri, seminari, corsi di formazione, mostre, conferenze e pubblicazioni sulla cultura di genere;
 - d) sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - e) collaborare con la giunta comunale e con le altre istituzioni locali;
 - f) operare, mantenendo un rapporto con la società civile, coinvolgendo singole personalità associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche delle pari opportunità;
 - g) sostenere la realizzazione dei progetti cofinanziati da leggi regionali;

- h) esprimere pareri sugli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta sulla condizione della donna e della famiglia;
- i) presentare annualmente il programma delle sue attività al consiglio comunale e all'amministrazione in sede di predisposizione del bilancio, e darne relazione conclusiva in sede di conto consuntivo;
- j) promuovere e sostenere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e sollecitare la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- k) valutare lo stato di attuazione nel comune e negli altri enti operanti sul territorio comunale delle leggi inerenti in via diretta ed indiretta le pari opportunità di genere.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è costituita da un numero massimo di 20 persone, esclusi i membri di diritto, e si compone come segue:
 - a) membri di diritto
 - assessore delegato alle Pari Opportunità
 - donne elette in Consiglio Comunale
 - b) membri nominati:
 - rappresentanti di: associazioni femminili, organizzazioni del volontariato, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni della cooperazione, associazioni sindacali maggiormente rappresentative e associazioni di donne straniere; si garantisce la presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo politico istituzionale, del lavoro, della cultura ecc.
 - una donna dipendente del Comune di Suzzara.
2. I membri sono nominati dal Sindaco secondo quanto previsto al successivo art. 5.
3. La Commissione ha durata per un periodo pari alla legislatura e rimane in carica sino alla nomina di quella nuova.
4. In caso di decadenza o di dimissioni la Commissione procederà alla sostituzione automatica attingendo alla graduatoria di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco in accordo con l'Assessore competente e presieduta dall'Assessore stesso.
2. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente della Commissione oppure quando lo ritenga opportuno il Comitato esecutivo.
3. Durante la prima seduta saranno nominate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
 - la Presidente
 - la Vice-presidente
 - il Segretario
 - quattro responsabili di area che formeranno il comitato esecutivo

4. Spetta al Presidente:

- svolgere i compiti di rappresentanza della commissione
- presiedere le riunioni della commissione e del comitato esecutivo
- predisporre, sentito l'assessore competente ed il comitato esecutivo, l'ordine del giorno delle riunioni
- promuovere, con la collaborazione del comitato esecutivo, l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione

5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Per la validità delle riunioni non è richiesto il numero legale.

6. Il comitato esecutivo ha competenza per l'elaborazione di proposte e per l'attuazione degli indirizzi generali deliberati dalla commissione. In particolare i quattro responsabili di area hanno il compito di predisporre i programmi di propria competenza e di curarne la successiva esecuzione.

7. Le aree di competenza sono le seguenti:

- a) politiche per la promozione dell'economia e del lavoro
- b) politiche socio-assistenziali-sanitarie
- c) politiche per la promozione socio-politica e culturale
- d) politiche del territorio

8. I componenti della commissione e del comitato esecutivo decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive.

9. La commissione procederà alla realizzazione delle attività anche nominando gruppi di lavoro aperti, formati non solo dai componenti della commissione ma anche da altre figure sensibili alle iniziative proposte o provenienti da altri Paesi.

ARTICOLO 5

NORME PER LA NOMINA

1. La nomina dei membri della commissione avviene a seguito della pubblicazione, nelle forme più ampie sul territorio comunale, di un bando contenente l'invito a candidarsi. Le candidature devono pervenire al Sindaco entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

2. Le candidature saranno esaminate e selezionate da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco, dall'Assessore alle pari opportunità, da un Consigliere espresso dai gruppi di maggioranza e da un Consigliere espresso dai gruppi di minoranza. La graduatoria sarà stilata sulla base delle specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche inerenti la cultura di genere, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, professionale, culturale e politica.

3. In caso di decadenza o dimissioni la commissione procederà alla sostituzione attingendo dalla graduatoria.

ARTICOLO 6

STRUTTURE OPERATIVE

La commissione ha sede presso il Comune di Suzzara e per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un dipendente in servizio presso l'Ente.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI FINANZIARE

La Giunta Comunale in sede di elaborazione del bilancio di previsione stanZIA annualmente risorse per garantire le attività della commissione per le pari opportunità. La partecipazione alle sedute e ai lavori della commissione è svolta a titolo gratuito.

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 50 DEL 14.06.2011